



# COMUNE DI PORTO CERESIO

Provincia di Varese

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

**OGGETTO:** Istituzione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" e pubblicazione del registro delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 06.04.2018 è stato istituito il "Catasto delle aree percorse dal fuoco", presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

Con la medesima deliberazione è stato dato atto che nel territorio del Comune di Porto Ceresio non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco nel periodo 2004-2018, come individuate dal Sistema Informativo della Montagna (SIM), strumento di cui ci si è avvalsi per l'estrazione e l'individuazione esatta delle particelle catastali interessate anche in parte dagli eventi incendiari censiti dal Corpo Forestale dello Stato, ora Arma dei Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

## RENDE NOTO

Che dalla data odierna e sino al 06.07.2018, per 30 (trenta) giorni consecutivi, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Porto Ceresio, la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 06.04.2018 ed il registro delle aree percorse dal fuoco, dando atto che non vi sono ad oggi aree interessate da incendi boschivi.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso il protocollo del Comune di Porto Ceresio, o invio a mezzo servizio postale, via Butti n. 40, 21050, Porto Ceresio (VA), o a mezzo Pec al seguente indirizzo: [protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it](mailto:protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it)

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 06.07.2018, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata Legge n. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

E' inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscamento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Porto Ceresio, 06.06.2018

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  
Arch. Fabio Lamon

